

## ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTI

di PAOLO LACCHINI

### Raccolta prodotti selvatici: conferme fiscali nella legge di Bilancio

*La legge di Bilancio 2026 conferma il regime agevolato per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e introduce nuovi obblighi informativi per gli acquirenti, con impatti fiscali e documentali rilevanti.*

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene in continuità sul regime fiscale applicabile alla raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi, confermando l'impianto agevolativo e rafforzando, al contempo, gli obblighi di tracciabilità e documentazione delle operazioni. La disciplina assume particolare rilievo per i professionisti che assistono operatori del settore agroforestale, intermediari commerciali e imprese di trasformazione.

**Resta fermo il regime introdotto dall'art. 1, cc. 692-697 L. 145/2018,** applicabile alle persone fisiche che svolgono in modo occasionale attività di raccolta di prodotti spontanei, quali tartufi e piante officinali. In presenza di un **volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro**, tali soggetti sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, determinata in misura fissa pari a **100 euro**. Il versamento deve essere effettuato annualmente entro il 16.02, mediante modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 1853 e indicando come anno di riferimento quello precedente al pagamento.

Ai fini del rispetto della soglia, rilevano esclusivamente i corrispettivi derivanti dalla mera attività di raccolta di prodotti spontaneamente rinvenibili nei boschi e nei terreni agricoli. Qualora l'attività venga avviata in corso d'anno, il limite di 7.000 euro non è soggetto a ragguaglio temporale. Diversamente, laddove la raccolta derivi da coltivazione organizzata e gestione produttiva, come nel caso delle tartufaie, l'attività rientra nell'ambito dell'impresa agricola ex art. 2135 c.c., con conseguente applicazione del regime Iva speciale di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972.

**Sotto il profilo Iva, la legge di Bilancio 2026 non introduce modifiche:** continua a trovare applicazione l'art. 34-ter D.P.R. 633/1972, che prevede l'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli adempimenti documentali e contabili, inclusa la dichiarazione annuale, per i raccoglitori occasionali con volume d'affari non superiore a 7.000 euro nell'anno precedente. Per l'acquirente soggetto passivo Iva, l'operazione è assimilata a un acquisto da privato, senza obblighi di registrazione nei registri Iva, né di indicazione nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione annuale; resta ferma la rilevazione in prima nota ai fini della deducibilità del costo.

**Le principali novità riguardano gli obblighi documentali.** In caso di acquisto da raccoglitori occasionali, l'acquirente deve comunicare annualmente alla Regione competente la quantità e la provenienza dei prodotti commercializzati. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, c. 932 L. 199/2025, il documento di acquisto deve ora indicare anche la Regione di raccolta dei beni, oltre agli elementi già previsti: data di cessione, generalità e codice fiscale del cedente, codice della ricevuta attestante il versamento dell'imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto e corrispettivo pattuito. Resta applicabile l'imposta di bollo di 2 euro per importi superiori a 77,47 euro. In assenza dei requisiti per accedere al regime agevolato, continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 25-quater del D.P.R. 600/1973, con obbligo di rivalsa sui compensi corrisposti.

Il quadro delineato dalla legge di Bilancio 2026 rafforza dunque la **stabilità del regime agevolato**, richiedendo però maggiore attenzione agli adempimenti informativi e alla corretta qualificazione dell'attività svolta.

PRODOTTO EDITORIALE

#### Ratio Agricoltura

Mensile per la gestione delle aziende agricole, d'allevamento e agroalimentari.

SCOPRI  
L'ABBONAMENTO

